



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

ORDINANZA SINDACALE N. 05

DELL' 11/04/2023

OGGETTO: Prevenzione sul rischio di incendi - sui fuochi controllati in agricoltura nel territorio comunale e combustione di residui vegetali provenienti da attività agricola.

IL SINDACO
AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 22 febbraio 1992, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

Vist:

- il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, l'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Regolamento di igiene approvato con consiliare n. 12 del 30.3.2006;
- il Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura (art 40 e. 4 bis L.r. 6.4. 1996 no 16 e ss.mm.ii.), approvato con consiliare n. 5 del 22/01/2007;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- il D.L.vo n. 152 del 03/04/2006, recante norme in materia ambientale;
- il Decreto assessoriale n° 234/GAB in data 30/9/2014 dell'Assessorato Territorio e Ambiente-servizio Tutela del Comando Corpo Forestale, relativo alle cautele per accensione fuochi;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti restrittivi per la prevenzione degli incendi e di disporre controlli più incisivi da parte delle forze dell'ordine, al fine di scongiurare danni irreversibili all'ecosistema ambientale dell'intero territorio comunale nonché alle infrastrutture pubbliche e private, per gli incendi che potrebbero verificarsi a causa di uno stato di abbandono dei terreni su cui insistono erbacce e materiali depositati in maniera incontrollata, anche costituenti rifiuto;

Considerata la necessità non differibile di una maggiore e costante attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale da parte della Polizia Municipale e dell'Ufficio di Protezione Civile di questo Ente per il rischio di incendi, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore;

Considerato altresì che:

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;
- sotto il profilo ambientale e della disciplina relativa ai rifiuti, peraltro, ai sensi dell'art. 179 del T.U. ambientale, D.lgs. n. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente sequenza: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia o smaltimento), essendo peraltro consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra, qualora ciò sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi comprese la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 179, peraltro, prevede che nel rispetto della suddetta gerarchia le amministrazioni adottano con priorità misure intese al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo, il riciclaggio e che il recupero di materia, e il recupero di ceneri da bruciatura dei residui della potatura è una pratica intesa al riutilizzo ed al recupero di materia;
- l'art. 185 del T.U. ambientale, D.lgs. n. 152/2006 stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1 lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti di biomassa non sarebbero considerati rifiuti, ma potrebbero essere ivi utilizzati, non rientrando nell'applicazione della parte IV del 152/2006;

- altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero dei rifiuti;
- l'articolo 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11/8/2014 n. 116, inserisce all'articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 6, il seguente comma:

«6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, c. 1, lettera F, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
Vista la propria precedente ordinanza n. 07 del 15/4/2022 emanata in materia e ad integrazione della precedente n. 01 del 24/5/2017, recante disposizioni in materia di manutenzione e pulizia dei lotti liberi che si intende confermare;

ORDINA

a partire dal 1° giugno 2023 e fino al 30 ottobre 2023, è sempre vietato:

- dare fuoco alle stoppie ed alle erbacce;
 - lanciare mozziconi di sigarette da veicoli in circolazione, al fine di scongiurare possibili incendi;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
 - usare motori, fornelli e simili che producono faville o brace nei boschi o terreni cespugliati;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo immediato di incendio;
 - bruciare residui vegetali agricoli e forestali.
- è altresì vietato a chiunque far brillare mine, usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e/o autoveicoli che producano faville all'aperto nei boschi e nelle aree protette ad una distanza non inferiore ai metri duecento dai loro margini esterni.

Nel restante periodo è consentita, ad una distanza non inferiore ai metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), D. Lgs. n. 152/2006 e ss mm.ii., effettuata nel luogo di produzione, poiché costituisce normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.

Le attività di cui sopra devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi, dei terreni e delle aree protette, **previo avviso al Comando Polizia Municipale per la verifica del rispetto di tutti i dettami prescritti dalle norme in materia e specificando:**

- la motivazione;
- l'indicazione precisa del luogo;
- la data in cui si prevedono le operazioni di abbruciamento;
- la superficie oggetto dell'abbruciamento;
- le modalità di esecuzione;
- le cautele che si intendono adottare;
- il numero degli operatori che in ogni caso non deve essere inferiore a tre;
- i mezzi e le attrezzature che saranno utilizzate;
- le generalità dei responsabili delle operazioni e i recapiti telefonici.

L'abbruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento;
- avere inizio alle ore 6.00 e terminare non oltre le ore 9.00, con la sospensione nel caso di mutamento delle precedenti condizioni meteorologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento);

- l'area utilizzata per la bruciatura delle stoppie dovrà essere preventivamente ripulita da foglie, erbe secche e altro materiale facilmente infiammabile per una fascia ampia almeno 15 metri ed essere, ove possibile, ubicata nelle vicinanze di fonti idriche;
- il fuoco dovrà essere sorvegliato, fino allo spegnimento totale, da sufficiente personale, fisicamente idoneo e fornito di attrezzature;
Il Comune, anche su segnalazione del Corpo forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

AVVERTE

A. Qualora gli organi di polizia accertino nel corso dell'attività di controllo violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili, e saranno denunciati alla competente A.G. ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P. e delle norme vigenti in

materia, nonché, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie, con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;

B. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottempereranno alle disposizioni della presente ordinanza, saranno passibili di sanzioni amministrative pecuniarie in misura non inferiore ad EURO 200,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. L.vo n 267/200 e ss.mm. ii., come integrato con delibera di G.M. n. 167/2010.

In nessun caso e per qualsivoglia motivo è consentita l'accensione di fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco, neanche per le finalità di cui alla presente ordinanza.

Ove ne ricorrano le circostanze, saranno applicate le sanzioni penali previste dal D. L.vo n. 152/06 (in particolare art. 256), come modificato ed integrato e sarà data notizia di reato alla competente A.G..

DISPONE INFINE:

Chiunque avvista un incendio nel territorio comunale ha l'obbligo di avvisare immediatamente i seguenti Enti:

- Corpo Forestale al numero 1515
- Vigili del Fuoco al numero 115
- Polizia Municipale al numero 0932/ 821533-366/6784099;

Il Comando di P.M. è tenuto a coordinare le operazioni di cui alla presente Ordinanza in collaborazione con i tecnici dell'U.T.C.

La presente Ordinanza che abroga le precedenti emanate in materia, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito Internet del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici e trasmessa:

- Alla Prefettura di Ragusa
- Alla Questura di Ragusa
- Al locale Comando stazione Carabinieri
- Al Comando della Guardia di Finanza
- Alla Polizia Provinciale
- Al Dipartimento della Forestale di Ragusa
- Al Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa
- Al Dirigente dell'U.T.C.
- Al Responsabile del Gruppo comunale della Protezione Civile;
- Al Comandante della locale Polizia Municipale.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

INFORMA

che, a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato o al Presidente della Regione ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 11 APR. 2023



Il Sindaco

(A. Giuseppe Dimartino)